Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti con il n. 75 in data 14 febbraio 2020, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTA la direttiva del Ministro n. 2070 del 25/02/2020 - Registrata alla Corte dei conti il 11/03/2020 al n. 141 recante "indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020"

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n. 805, registrata presso l'Ufficio Centrale del Bilancio al numero 222 in data 13 marzo 2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTO l'art. 7 comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179;

VISTO l'art. 8 comma 3 del suddetto decreto n. 179 ai sensi del quale "fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*".

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.M. 23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008 e D.M. 77131 del 24/10/2017;

VISTO il Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e Sella italiano, di cui al D.M. 3580 del 12 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni apportate con Decreti Ministeriali n. 90900 del 6 dicembre 2016, n. 33452 del 27 aprile 2017 e n. 33449 del 27 aprile 2017;

VISTO il vigente Regolamento delle Corse al Galoppo e, in particolare, il capo IX del Titolo III, che stabilisce le modalità di registrazione e identificazione dei cavalli purosangue;

VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo tra i quali, in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza trottatore italiano, puro sangue inglese, delle razze orientale, dell'anglo arabo e del Sella italiano;

VISTA l'istanza, prot. U/373 in data 20 marzo 2020, con la quale l'Associazione Nazionale degli allevatori dei cavalli trottatori italiani ha chiesto "*abolizione dei diritti di Segreteria (€ 96,00) per le nascite 2020 perché vi è difficoltà per i bonifici da parte degli allevatori che non hanno il conto online e per le difficoltà oggettive esistenti negli uffici postali; in subordine lo slittamento dei diritti di Segreteria al 31 Ottobre"*;

PRESO ATTO dei Decreti legge c.d. Cura Italia contenenti anche misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;

TENUTO CONTO, altresì, che a causa di detta emergenza si è determinato un ulteriore allungamento dei tempi di pagamento dei premi al traguardo che costituiscono una delle principali fonti di finanziamento dell'attività allevatoriale;

RICONOSCIUTO che il sostegno dell'allevamento e la salvaguardia della produzione costituisce una priorità della politica pubblica di settore;

CONSIDERATO, altresì, che la salvaguardia della produzione costituisce una priorità per il sostegno dell'allevamento, in particolare in una fase caratterizzata ancora da una progressiva riduzione delle nascite, tale da influire negativamente sullo sviluppo del settore stesso e sulla programmazione delle corse;

RAVVISATO che la difficoltà di adempiere versando gli importi previsti per l'iscrizione ai Libri genealogici dei puledri nati nel 2020, secondo i termini previsti dalla normativa di riferimento, può riguardare tutti gli allevatori;

RITENUTO di dover rideterminare, per garantire uniformità di trattamento, il predetto termine anche a favore degli allevatori di cavalli puro sangue inglese e Sella italiano;

ACCERTATO che la rideterminazione del predetto termine previsto dalla normativa e dai provvedimenti sopra citati non comporta, ad oggi, particolari appesantimenti dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione dei puledri nati nel 2020 ai rispettivi Libri genealogici tenuti dal MiPAAF;

TENUTO CONTO di quanto già disposto con proprio decreto n. 17576 del 17/03/2020 relativamente alla proroga del termine di rinnovo dei colori e delle licenze 2020;

RITENUTO pertanto opportuno, in linea con l'azione di governo, di prorogare il termine di versamento dell'importo di € 96,00 dovuto quale contributo per la "*Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva emissione del passaporto)*;

VISTO il decreto direttoriale n. 92796 del 21/12/2017 con il quale sono stati stabiliti gli oneri di istruttoria dovuti dagli operatori del settore ippico per "*l'ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (concessione/rinnovo colori), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli e per le altre attività, per tasse, multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse"*;

VALUTATO, ad oggi, di poter differire fino al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento del predetto importo dovuto di € 96,00 e di esentare gli allevatori, conseguentemente fino a detto termine dal pagamento di sanzioni laddove previste, fermo restando il rispetto dei termini di presentazione delle denunce di nascita;

CONFERMATO l'obbligo per gli allevatori di versare, altresì, le sanzioni, laddove previste, in caso di superamento del predetto termine del 31 ottobre 2020 e non oltre il 31 dicembre 2020;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica della normativa di riferimento e del decreto direttoriale n. 92796 del 21 dicembre 2017 con il quale sono stati stabiliti gli oneri di istruttoria dovuti dagli operatori del settore ippico, è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine di versamento dell'importo dovuto di € 96,00 per la *"Registrazione puledro al Libro Genealogico (identificazione, impianto microchip e prelievo campione biologico per controllo genealogia con D.N.A., con successiva emissione del passaporto)* e di invio della relativa quietanza.

Art. 2

Resta fermo il termine previsto dalla normativa di riferimento per la presentazione delle denunce di nascita.

Le denunce di nascita potranno essere presentate anche a mezzo PEC nel caso in cui non sia possibile provvedere all'inoltro a mezzo posta ordinaria. Nel caso di impossibilità dell'utilizzo della PEC le denunce di nascita potranno essere inviate, in via eccezionale e limitatamente al periodo di emergenza in atto, per e-mail all'indirizzo: pqai6@politicheagricole.it

Nel caso in cui sia allegato alla denuncia di nascita il Certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) deve essere allegata anche l'autocertificazione prevista da quest'anno e allegata alle circolari in materia di adempimenti, scaricabile dal sito web del MiPAAF.

Gli allevatori sono esentati conseguentemente fino a detto termine del 31 ottobre 2020 dal pagamento di sanzioni laddove previste.

Art. 3

Sono confermate, laddove previste, le sanzioni nel caso di superamento del predetto termine del 31 ottobre 2020 e non oltre il 31 dicembre 2020, fissato per gli adempimenti e l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione dei puledri nati nel 2020 ai rispettivi Libri genealogici tenuti dal MiPAAF.

Il Capo Dipartimento
Francesco Saverio Abate
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)